



COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
(Provincia di Crotone)

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 25/07/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO ESTIVO ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ARENELLA / SP 59 DAL 27 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE durante i mesi estivi il territorio comunale è interessato da un incremento demografico dovuto al ritorno dei residenti all'estero e di turisti, con conseguente e significativo aumento del traffico veicolare in ingresso e in transito su via Arenella – SP 59;

CONSIDERATO CHE la limitata larghezza della carreggiata stradale nel tratto interessato non consente un sicuro flusso veicolare a doppio senso di marcia durante i predetti periodi di intensificazione della circolazione, imponendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale;

RITENUTO OPPORTUNO regolamentare la circolazione istituendo il senso unico di marcia in uscita dal centro abitato su via Arenella verso la SP 59, con conseguente divieto di transito a salire dalla SP 59 verso il centro abitato;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada");

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

ORDINA

1. Di istituire, per i motivi espressi in premessa, il **senso unico di marcia** in uscita dal centro abitato su via Arenella in direzione della strada provinciale SP 59, con conseguente **divieto di transito a salire** dalla SP 59 verso il centro abitato, dal giorno **27 luglio 2026 al 31 agosto 2026**.

DISPONE

1. Di incaricare la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine dell'esecuzione e della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

2. Di autorizzare la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine a derogare alle prescrizioni ovvero a disporre la deviazione dei flussi veicolari per sopraggiunti e improrogabili motivi di sicurezza, traffico o ordine pubblico.

3. Di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992;

4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti e le competenze di legge, all'UTG - Prefettura di Crotone, alla Provincia di Crotone, al Comando Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, nonché all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale.

5. Di ordinare la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online dell'Ente per il periodo di prescritta pubblicazione.

INFORMA

1. Che per le violazioni delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).
2. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. Calabria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
3. Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica può proporre ricorso, in relazione alla natura dei segnali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni.

Il Sindaco

DOTT. RAJANI LEVINO MICHELE MARIO